

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA POSTE ITALIANE SPA E COMUNE DI MONOPOLI PER LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATI.

LA GIUNTA

PREMESSO che, con l'adesione al progetto "Reti Amiche" promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'innovazione, Poste Italiane Spa supporta le Pubbliche Amministrazioni locali nel promuovere l'integrazione dei servizi a beneficio dei cittadini attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT);

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di investire in una politica di deflazionamento degli sportelli pubblici, come emerge dalla delibera di Giunta Comunale n. 184 del 30/10/2012 relativa alla "Approvazione piano triennale performance organizzativa", nella quale è stato individuato, tra gli altri, l'obiettivo strategico del "MIGLIORAMENTO SERVIZIO FRONT OFFICE AL CITTADINO";

DATO ATTO che Poste Italiane Spa può contare su una capillare presenza sul territorio strategicamente funzionale ad un progetto di decentramento della erogazione dei servizi del Comune di Monopoli;

DATO ATTO all'interno del territorio del Comune di Monopoli, oltre agli sportelli ubicati nel centro città ad oggi, esistono n. 3 sportelli di Poste Italiane ubicati in contrada che offrono un interessante opportunità di attuazione della finalità esplicita;

PREMESSO che Poste Italiane Spa ha istituito presso i propri uffici postali uno sportello denominato "Sportello Amico" al fine di semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, che può offrire soluzioni su misura rivolta alla erogazione anche attraverso gli Sportelli di Poste di diversi servizi comunali;

CONSIDERATO che numerosi comuni hanno già ritenuto strategica la presenza dello Sportello Amico, tramite il quale l'amministrazione comunale ha potuto assicurare il rilascio di certificati anagrafici in forma cartacea o in via telematica, la prenotazione di prestazioni sanitarie, visure catastali e certificazioni INPS, la riscossione di entrate comunali in multicanalità: incasso tributi comunali, Servizi Sociali, rette scolastiche, lampade votive, violazioni amministrative, canoni idrici, servizio trasporto scolastico e mense;

RITENUTO di rilevante interesse per questo Ente definire l'attivazione, presso gli sportelli di Poste Italiane esistenti nel territorio, di appositi canali di erogazione di servizi comunali attraverso lo strumento dello "Sportello Amico";

RITENUTO a tal fine di condividere con Poste Italiane un percorso comune nella strutturazione di tali servizi a mezzo sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa finalizzato: alla erogazione di servizi comunali in tutti gli Sportelli di Poste Italiane esistenti sul territorio comunale con particolare attenzione alla erogazione di tali servizi presso gli sportelli di Poste ubicati in contrada; alla verifica tecnica di ulteriori servizi offerti da Poste Italiane che potrebbero rivelarsi funzionali al miglioramento dell'efficienza degli uffici comunali.

PRESO ATTO che occorre stanziare a tal fine una spesa di € 3.000,00 + IVA (in uno € 3.630,00) annui sul triennio 2013-2014-2015 con imputazione al seguente riferimento di bilancio 1.01.02.03.100.106 cap.13317 allo scopo di garantire a cura di Poste Italiane la

gestione, manutenzione e assistenza informatica dello Sportello Amico in tutte le sezioni di Poste esistenti sul territorio;

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, resi a cura del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. **DI AUTORIZZARE** l'attivazione all'interno del Territorio del Comune di Monopoli del servizio Sportello Amico presso tutti gli sportelli poste esistenti (Monopoli centro e contrada) allo scopo di attivare una effettiva politica di decentramento dei servizi comunali e contestuale miglioramento dei servizi forniti al front-office;
2. **DI AUTORIZZARE** a tal fine una spesa di € 3.000,00 + IVA (in uno € 3.630,00) annui sul triennio 2013-2014-2015 con imputazione al seguente riferimento di bilancio 1.01.02.03.100.106 cap.13317 allo scopo di garantire a cura di Poste Italiane la gestione, manutenzione e assistenza informatica dello Sportello Amico in tutte le sezioni di Poste esistenti sul territorio;
3. **DI APPROVARE** schema dell'allegato Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra il Sindaco del Comune di Monopoli e il Responsabile di Poste Italiane finalizzato: a) alla erogazione di servizi comunali in tutti gli Sportelli di Poste Italiane esistenti sul territorio comunale con particolare attenzione alla erogazione di tali servizi presso gli sportelli di Poste ubicati in contrada: Cozzana, Antonelli e Santa Lucia; b) alla verifica tecnica ed eventuale acquisizione di ulteriori servizi offerti da Poste Italiane che potrebbero rivelarsi funzionali al miglioramento dell'efficienza degli uffici comunali;
4. **DI DISPORRE** che condizione essenziale per la permanenza di efficacia della volontà espressa nella presente deliberazione è la erogazione dei servizi attraverso lo Sportello Amico negli Sportelli di Poste Italiane esistenti ad oggi sul territorio comunale (Monopoli centro, Cozzana, Antonelli e Santa Lucia) secondo la scansione temporale e il piano di fattibilità concordato tra Poste e Comune di Monopoli le cui condizioni potranno essere meglio specificate in sede di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;
5. **DI DISPORRE** che condizione essenziale per la permanenza di efficacia della volontà espressa nella presente deliberazione è la permanente erogazione dei servizi attraverso lo Sportello Amico in tutte gli Sportelli di Poste Italiane esistenti ad oggi in Contrada ad oggi aperti: Cozzana, Antonelli e Santa Lucia
6. **DI DEMANDARE** al Dirigente Affari Generali l'attuazione della presente deliberazione con particolare riferimento a: a) attivazione degli "Sportello Amico" presso le sezioni di Poste Italiane esistenti sul territorio previa quantificazione e impegno della somma complessiva di *start up* necessaria ad avviare il decentramento della erogazione dei servizi comunali; b) alla gestione del coordinamento dei tavoli tecnici che avranno il compito di individuare con gli altri Dirigenti del Comune di Monopoli le aree di collaborazione e i servizi da erogare.

Con successiva *unanime* votazione il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo per le motivazioni contenute nella proposta.

Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Poste Italiane S.p.A. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.A.P. 00144 - C.F. n. 97103880585, P. IVA 01114601006 - nella persona del **Dott. Roberto Feroci**, nato a Roma il 12/04/1961, nella sua qualità di Responsabile Grandi Imprese e Pubbliche Amministrazioni dell'Area Territoriale Sud, domiciliato per la carica presso detta sede e avente i poteri per la firma del presente protocollo d'intesa (di seguito, 'Poste'.)

e

Il **Comune di Monopoli**, con sede in Monopoli, Via Garibaldi n. 6 - C.A.P. 70043 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00374620722 - nella persona del **Ing. EMILIO ROMANI**, nato a Milano il 15/05/1972, nella sua qualità di Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso detta sede e avente i poteri per la firma del presente protocollo d'intesa (di seguito "il Comune".)

D'ora innanzi, congiuntamente, "le Parti" o, singolarmente, "la Parte".

PREMESSO CHE

- Gli obiettivi del Comune sono l'avvio ed il potenziamento sul territorio di progetti innovativi e ad alto valore aggiunto, volti a garantire lo sviluppo di un'offerta di servizi adeguata alla domanda locale ed alle esigenze della popolazione servita;
- Il Comune ritiene che l'ampliamento delle possibilità di accesso da parte dei cittadini ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione si realizzi anche attraverso lo sviluppo di soluzioni basate sulla multicanalità, sulla multimedialità e sull'integrazione di sportelli fisici e sportelli virtuali;
- Per conseguire detti obiettivi il Comune ritiene necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, anche al fine dedicare le proprie risorse ad attività più propriamente istituzionali, e, in particolare, di soggetti che possano facilmente raggiungere e garantire, pure alle popolazioni delle realtà più marginali, un complesso di servizi che ne migliorino le condizioni di vita e di sicurezza e aiutino a ovviare ai disagi determinati anche da particolari condizioni geografiche e socio-economiche;
- L'articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato da ultimo dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, dispone che è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane a prezzi accessibili all'utenza. L'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. n. 261/1999, come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, affida a Poste la fornitura del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale;

- Poste, anche attraverso le società del Gruppo, compiono servizi in materia informatica e altresì servizi finanziari, attraverso il Patrimonio Bancoposta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-*octies*, del D.L. 29/12/10, n. 225, convertito in L. 26/02/11, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di Bancoposta;
- Poste sono presenti in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, e in particolare su quello del Comune, anche attraverso un'articolata rete di sportelli postali, ed ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità - al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi e alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è impegnata -;
- Per detti motivi Poste – disponendo peraltro di un insieme complesso d'infrastrutture tecnologicamente avanzate in grado di gestire, tra l'altro, servizi in multicanalità rivolti al cittadino e più in generale al “sistema-paese” – nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l'offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento e in particolare per la Pubblica Amministrazione;
- Poste intendono, in maniera sempre più marcata ed efficiente, offrirsi quale partner strategico della pubblica amministrazione nell'erogazione di servizi ai cittadini e, a tali fini, ha previsto l'erogazione di una serie di nuovi servizi indirizzati, anche, alle realtà locali di minore dimensione geografica;
- Altresì, Poste ha istituito presso i propri uffici postali uno sportello denominato “Sportello Amico” al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione;
- È dunque intenzione delle Parti valutare se sussistano le condizioni tecniche, giuridiche, economiche e operative idonee a consentire al Comune di acquisire gli specifici servizi che saranno individuati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.... del.... che le Parti convengono essere parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

le Parti ravvisano la necessità di procedere, secondo il seguente articolato, alla stipula del presente protocollo d'intesa (d'ora innanzi, il Protocollo) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti e di sancire forme di collaborazione, volte a favorire gli obiettivi oggetto del Protocollo e in particolare allo scopo di: (i) individuare in termini definitivi il perimetro delle Aree di collaborazione, come di seguito definite; (ii) di sviluppare una cooperazione nelle Aree di collaborazione definitivamente individuate.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo ed hanno valore di patto.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Le Parti intendono avviare una collaborazione con carattere di studio, ricerca e indirizzo operativo non idonea a ingenerare alcuna attesa circa l'eventuale e futura erogazione di servizi.

Le Parti negozieranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo ma nessuna sarà ritenuta responsabile verso l'altra Parte nell'eventualità che le Parti non

riescano a conseguire gli obiettivi prefissati e a sottoscrivere gli accordi di cui al seguente articolo 4.

2.2. Il presente Protocollo non fissa condizioni di esclusiva in favore di Poste Italiane Spa nella fase della collaborazione tra le Parti.

Il Comune di Monopoli si riserva, pertanto, la facoltà di svolgere indagini di mercato per comparare qualità e costi dei servizi integrati offerti da Poste Italiane Spa con quelli disponibili sul mercato, al fine di poter stipulare Accordi aventi ad oggetto lo stesso tipo di servizi anche con soggetti diversi, in vista del conseguimento del miglior risultato per l'Ente.

2.3 Fermo quanto previsto nel Protocollo, e in vista della sottoscrizione degli eventuali successivi accordi, Poste si riserva di eseguire, in ciò fin d'ora autorizzata dal Comune, parte dei servizi che saranno individuati anche avvalendosi delle Società del Gruppo Poste.

Articolo 3 - Aree di collaborazione e Recesso

3.1 Le Parti individuano congiuntamente determinate Aree di collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire le strategie e gli obiettivi di cui in premessa, utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna delle Parti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Aree di collaborazione che saranno analizzate e per le quali si verificheranno le possibilità di una loro introduzione sono:

- Erogazione di Servizi al Cittadino attraverso la piattaforma tecnologica;
- Piattaforma integrata per incassi e pagamenti, elettronici e fisici, con rendicontazione elettronica;
- Sistemi d'informazione/comunicazione multicanale e multimediale;
- Gestione documentale, dematerializzazione e archiviazione sostitutiva di atti interni e di corrispondenza in ingresso e in uscita;
- Spedizioni;
- Rilascio di "Carte Multiservizi";
- Sistemi per il controllo della sicurezza stradale;
- Gestione integrata del processo sanzionatorio per violazione del Codice della Strada.
- "Poste Mail Room" per la gestione della posta in ingresso e in uscita e per tutte le diverse attività manuali a essa collegate (presa in carico della corrispondenza in ingresso e la sua ripartizione secondo la tipologia di prodotto e l'ufficio di destinazione; la consegna della posta in ingresso e il ritiro ai piani della corrispondenza in uscita e la relativa affrancatura con tariffe agevolate nonché l'eventuale trasporto tra differenti sedi).
- Servizio messi notificatori di Poste Italiane - sistema integrato modulare per la gestione completa ed eventualmente automatizzata dell'intero processo di notifica degli atti amministrativi e/o giudiziari.

3.2 Le Aree di collaborazione sopra menzionate non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti, posto che le Parti potranno, d'intesa, tenere conto di modificarle e/o integrarle, ridefinendo così il perimetro della collaborazione in funzione dei servizi che saranno individuati riguardo a specifiche esigenze.

Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività attuate in esecuzione del Protocollo, rimarrà a esclusivo carico della Parte che l'ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra.

3.3 Ciascuna delle Parti potrà recedere, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento e senza costi dal Protocollo, dandone comunicazione all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione in una o più delle Aree di collaborazione.

Articolo 4 – Accordi

Al fine di perseguire al meglio le finalità oggetto del Protocollo, le Parti s'impegnano ad approfondire i temi relativi a ciascuna delle Aree di collaborazione di cui all'articolo 3.1.

A seguito del completamento del suddetto lavoro, sarà valutata l'opportunità di sottoscrivere successivi accordi (di seguito "Accordi") nei quali sarà definito il dettaglio delle attività congiunte da realizzare e il modello di business riguardo ciascun'Area di collaborazione.

Eccetto quanto previsto dagli articoli 9 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza) e 10 (Comunicati al Pubblico), nessuna delle Parti avrà alcun obbligo nei confronti dell'altra Parte, fino al momento in cui gli Accordi dovessero essere eventualmente sottoscritti, fermo restando che ciascuna delle Parti sarà libera di sottoscrivere o no detti Accordi.

Articolo 5 - Costituzione e Obiettivi del Gruppo di lavoro

5.1 Per l'avvio e lo sviluppo della collaborazione di cui al Protocollo e al fine di conseguire gli obiettivi oggetto del Protocollo, anche riguardo all'individuazione definitiva delle Aree di collaborazione, le Parti s'impegnano a costituire, entro 15 giorni dalla data di firma del Protocollo, un "Gruppo di Lavoro" paritetico, formato da nr. 3 rappresentanti per ciascuna Parte, che potranno – di volta in volta – delegare membri supplenti in loro assenza. Il Gruppo di Lavoro si riunirà con cadenza periodica e ogni qualvolta la maggioranza dei propri componenti lo ritenesse opportuno e/o necessario. I rappresentanti di ciascuna Parte potranno richiedere, qualora lo ritengano opportuno riguardo all'oggetto di ciascuna riunione, la partecipazione anche di altri soggetti competenti, dandone tempestiva comunicazione ai rappresentanti dell'altra Parte. Gli eventuali costi generati dalla presenza di tali soggetti saranno interamente sopportati dalla Parte che ne ha richiesta la presenza alla riunione.

5.2 Il Gruppo di Lavoro avrà il compito specifico, una volta individuate definitivamente le aree di collaborazione:

- Di approfondire le tematiche tecniche, organizzative, legali e operative connesse all'implementazione dell'iniziativa, segnatamente per ciascuno dei servizi individuati;
- Di indicare altresì gli eventuali vincoli tecnici e legali esistenti;
- Di definire il possibile sviluppo della cooperazione in termini di attività, tempi, prodotti finiti e risorse;
- Identificare i servizi che potranno essere erogati;
- Definire piani e norme di attuazione per l'eventuale implementazione dei servizi che potranno essere erogati;
- Quantificare i corrispettivi che dovranno essere riconosciuti a Poste in conseguenza dell'eventuale erogazione dei servizi individuati;

- Individuare le occasioni di collaborazione con Poste, di concordare progetti per migliorare la qualità dei servizi già offerti ai cittadini di condividere un eventuale piano di comunicazione e di realizzare economie di scala.

5.3 Il Gruppo di Lavoro terrà un apposito libro verbale degli incontri e delle risoluzioni adottate. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il Gruppo di Lavoro terrà conto di formalizzare un documento contenente il dettaglio del lavoro effettuato.

Articolo 6 – Durata e recesso

Il Protocollo sarà valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione e per i successivi 24 (ventiquattro) mesi.

Le Parti convengono che, nel caso e comunque entro la data di scadenza del Protocollo, verificheranno l'opportunità di prorogare per iscritto la sua durata, anche alla luce delle prospettive e dei risultati conseguiti e/o di stipulare gli Accordi.

Decorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, non residuerà in capo alle Parti alcun obbligo derivante dal presente Protocollo, fatta eccezione per gli impegni di cui all'art. 9.2 (Riservatezza), che rimarranno validi anche in seguito al venir meno, per qualsiasi ragione, del Protocollo.

Articolo 7 - Modifiche e Cessione

7.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel Protocollo dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

7.2 Nessuna Parte potrà trasferire o cedere alcuno dei propri diritti o obblighi derivanti dal Protocollo a qualsiasi parte terza.

Articolo 8 – Informazioni

Le Parti s'impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione, ragionevolmente richiesti e necessari ai fini dell'esecuzione del Protocollo, fatto salvo ogni dato la cui comunicazione possa pregiudicare una delle Parti e la sua competitività sul mercato.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e Riservatezza

9.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, e nell'espletamento delle attività in esso previste, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

9.2 Le Parti s'impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, e per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle statuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo 9.2 le comunicazioni che si rendessero necessarie o opportune a fini di vigilanza.

Ciascuna delle Parti riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall'altra in esecuzione del Protocollo e conseguentemente s'impegna:

a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi

a quelli cui il Protocollo si riferisce, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;

b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle indagini e analisi riguardanti l'oggetto del Protocollo;

c) a non divulgare e/o comunicare a terzi o a soggetti interni alla Parte interessata, qualora questi operino o siano comunque impegnati in progetti concorrenti o alternativi a quelli cui il Protocollo si riferisce, il fatto che sta partecipando allo sviluppo dei servizi oggetto del Protocollo.

Articolo 10 - Comunicati al Pubblico

Nessuna Parte potrà eseguire alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere riguardante le materie trattate dal Protocollo se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 11 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione che si riferisce all'esecuzione del Protocollo dovrà essere fatta per iscritto e inviata all'altra Parte, tramite lettera raccomandata A/R o fax, ai soggetti e agli indirizzi qui di seguito indicati:

Per il Comune Comune di Monopoli Via Garibaldi n. 6 – 70043 Monopoli (Ba)	Per Poste Poste Italiane S.p.A. Viale Europa n. 190 00144 ROMA
---	--

Articolo 12 - Legge applicabile e Foro competente

12.1 Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.

12.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'esecuzione del Protocollo, che non fosse risolto bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Bari.

Articolo 13 - Rapporti tra le Parti

13.1 Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di un'organizzazione completamente autonoma e indipendente.

13.2 Nessuna delle previsioni di cui al Protocollo deve essere interpretata come intesa a costituire una *partnership* o una *joint venture*. E' escluso che una delle Parti, in virtù del

Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell'altra senza il suo preventivo consenso scritto.

13.3 Le Parti concordano che il Protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle Aree di Collaborazione individuate, mantenendo le Parti stesse, la libertà di siglare accordi simili con altri interlocutori.

Articolo 14 – Nullità parziale

La nullità parziale del Protocollo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Protocollo. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero essere nulle, in tutto o in parte, il Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle saranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbia carattere essenziale.

Articolo 15 – Clausole finali

15.1 Il Protocollo, redatto in duplice copia originale, uno per il Comune ed uno per Poste.

15.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

Letto, confermato e sottoscritto

Monopoli li, _____

Per il Comune di Monopoli
IL SINDACO

Ing. Emilio Romani
Area Sud

Per Poste Italiane SpA
Il socio unico

Responsabile GIPA
Dott. Roberto Feroci